



Università degli Studi di Messina	
Prot. N.	92821
Data	28 / 11 / 2018
F./Cl.	VII / 1 - Partenza
Decreti n.	2611 / 2018

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** lo Statuto di Ateneo adottato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed i relativi Regolamenti applicativi;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice per l'amministrazione digitale;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- VISTA** la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile e, in particolare, l'art. 32 rubricato "Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- VISTO** il codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell'Università degli Studi di Messina;
- VISTO** il codice dei comportamenti nella Comunità Universitaria ispirati ad etica pubblica;
- VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Università del 16 ottobre 2008 e in particolare, gli artt. 79, 81 e 82 che prevedono, nell'ambito delle categorie di appartenenza l'attivazione di procedure selettive per il passaggio a posizioni economiche superiori riservate a coloro che abbiano maturato due anni di servizio effettivo nella posizione economica immediatamente inferiore, nonché l'art. 64 che detta disposizioni particolari per il personale tecnico-amministrativo che opera presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" e il successivo art. 65, il quale prevede che la progressione economica orizzontale del personale dipendente dalle Università, che opera presso le A.O.U. collocato nelle fasce di cui all'art. 64, si realizzi con le modalità, con i valori economici e alle condizioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità;
- VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Università del 12 marzo 2009 biennio economico 2008/2009, che all'art. 1, comma 4 dispone che "per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del ccnl 16 ottobre 2008";
- VISTO** l'art. 23 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che fissa il principio in base al quale, nei limiti delle risorse disponibili, "le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione";

- VISTO** l'accordo di contrattazione integrativa del 15 ottobre 2018 nel quale le parti convengono, al punto i., di destinare alle progressioni economiche orizzontali per il 2018 risorse pari a € 110.204,75 da ripartirsi in proporzione al numero dei dipendenti aventi diritto suddivisi per categoria e area, al fine di garantire una suddivisione proporzionale e omogenea nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e dal vigente Regolamento P.E.O. e, comunque, in misura non superiore al 75% di coloro che astrattamente possono partecipare alle procedure selettive e fino alla concorrenza della somma stanziata;
- VISTA** la costituzione del fondo, previa certificazione del Collegio dei revisori dei conti, di cui al verbale n. 551 del 13 luglio 2018;
- VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, sottoscritto il 19 aprile 2018 e, in particolare, gli artt. 42, comma 3, lett. c), l'art. 64, comma 2, lett. e), l'art. 66, comma 1, lett. b);
- VISTO** il parere espresso dall'ARAN, con nota prot. n. 14583 del 30 luglio 2018, in ordine alla decorrenza delle progressioni economiche orizzontali per le nuove posizioni previste ex art. 60, comma 4, del CCNL 19 aprile 2018;
- VISTO** il Regolamento relativo ai criteri di selezione ai fini della progressione economica orizzontale, emanato con D.R. 2489 del 16 novembre 2018, adottato all'esito della contrattazione integrativa con le OO.SS. dell'8 novembre 2018;
- RITENUTO** che per garantire una distribuzione proporzionale e omogenea delle risorse, le stesse debbano essere ripartite in funzione degli aventi diritto come definiti dall'art. 1, lett. f) del citato Regolamento e del costo dei passaggi economici per ogni singola categoria e area tra i candidati in servizio alla data di pubblicazione del bando, garantendo, comunque, almeno un passaggio per ogni categoria, secondo l'ordine fissato dalle graduatorie determinate all'esito della procedura, fermo restando il limite del 75% di coloro che astrattamente possono partecipare alle procedure selettive. L'eventuale residuo di risorse finanziarie sarà distribuito al primo idoneo di ogni categoria - a partire dalla categoria B fino ad arrivare al differenziale utile - con la posizione economica più bassa; a parità di posizione economica sarà preferito l'idoneo con una maggiore anzianità di servizio maturata presso l'Università degli Studi di Messina; a parità di anzianità sarà preferito l'idoneo più giovane di età;
- ACCERTATA** la sussistenza del necessario stanziamento nel budget 2018 alla voce di costo di contabilità generale di bilancio CG 02.20.01.09, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione;
- RITENUTO** di poter procedere all'indizione delle procedure selettive per l'anno 2018;

DECRETA

Art. 1

(indizione della selezione)

1. In applicazione agli artt. 79, 81 e 82 del C.C.N.L. Comparto Università 2006-2009, per l'anno 2018 è indetta la procedura selettiva interna - per titoli - per il passaggio alla posizione economica immediatamente superiore del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato appartenente alle categorie **B, C, D ed EP** delle aree:
 - a. amministrativa;
 - b. amministrativa-gestionale;
 - c. servizi generali tecnici;
 - d. tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;
 - e. socio-sanitaria;
 - f. biblioteche
2. Le progressioni economiche saranno effettuate, secondo le graduatorie redatte ai sensi del successivo art. 14, nei limiti delle risorse definite in premessa, distribuite in funzione degli aventi diritto, come definiti dall'art. 1, lett. f) del Regolamento, e del costo dei passaggi economici per categoria e area tra i candidati in

servizio alla data della pubblicazione del bando, garantendo, comunque, almeno un passaggio per ogni categoria.

3. Il passaggio alla posizione economica avverrà per una quota non superiore al 75% di coloro che astrattamente possono partecipare alla procedura selettiva, come definiti dall'art. 1, lett. d) del Regolamento.

Art. 2

(requisiti per l'ammissione alla procedura)

1. Può partecipare alla selezione il personale di ruolo a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Messina, anche se comandato/distaccato presso altre amministrazioni, di categoria B, C, D ed EP che, alla data del 1° gennaio 2018 senza svolgere compiti assistenziali:

a. abbia maturato **due anni di effettivo servizio nella posizione economica ricoperta**, ivi compresi coloro che prestano servizio presso l'A.O.U. "G. Martino" senza svolgere compiti assistenziali. Al fine del computo dell'effettivo servizio non vengono considerati i periodi di assenza non retribuiti;

b. non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto e non sia incorso in misure cautelari di sospensione dal servizio nel biennio di riferimento (1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2017), a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

Art. 3

(domanda di partecipazione on line)

1. I candidati dovranno collegarsi all'indirizzo web <https://istanze2.unime.it> e compilare la domanda di partecipazione esclusivamente mediante la piattaforma informatica ivi raggiungibile e secondo le indicazioni del manuale d'uso, ivi reperibile, che costituisce parte integrante del presente bando.

2. Per semplificare la procedura di inserimento, in ogni sezione della piattaforma informatica è proposto, per ciascun partecipante, l'elenco dei dati risultanti dalle banche dati dell'Ateneo. Dopo aver visualizzato tali dati, il candidato dovrà scegliere quali concretamente sottoporre al giudizio della Commissione, inserendoli a sistema secondo le indicazioni del citato manuale d'uso. Il candidato ha, inoltre, la possibilità di inserire in piattaforma attività formative, incarichi e titoli diversi da quelli proposti, che abbiano le caratteristiche previste dal Regolamento relativo ai criteri di selezione ai fini della progressione economica orizzontale emanato con D.R. n. 2489 del 16 novembre 2018.

3. La scelta delle voci e della sezione in cui inserire i dati è di esclusiva responsabilità del candidato, nel rispetto del principio di autodeterminazione.

4. La piattaforma informatica, all'esito della compilazione di tutti i campi, produrrà la domanda, contenente le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in formato elettronico ed un documento di sintesi dei dati ivi inseriti.

5. La domanda dovrà essere, **a pena di nullità**, stampata, sottoscritta, scansionata in un unico file pdf e reinserita a sistema, mediante apposita procedura di caricamento (*upload*) e secondo le indicazioni fornite dal richiamato manuale d'uso.

6. Una volta completata la procedura di caricamento della domanda, la piattaforma rilascerà una ricevuta di avvenuta presentazione.

7. Non sono ammesse altre forme di produzione e di invio delle domande di partecipazione alla selezione.

8. Il personale in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 deve presentare la domanda di partecipazione, secondo le modalità sopra indicate, nel termine di **10 giorni** decorrenti **dal 28 novembre 2018**, data di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale di Ateneo. Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le **ore 13.00 del giorno 7 dicembre 2018**. Alla scadenza del predetto termine il sistema non consentirà più l'accesso per l'inserimento dei dati e/o per il caricamento della domanda.

9. Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione esclusivamente per la propria area e categoria di appartenenza.

Art. 4

(cause di esclusione)

1. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'Ateneo può disporre, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla selezione con provvedimento motivato e comunicato all'interessato.

2. In ogni caso, sono esclusi dalla procedura coloro che:

a) non risultano in possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione;

- b) hanno raggiunto la posizione apicale nella categoria di appartenenza;
- c) non hanno sottoscritto la domanda di partecipazione;
- d) hanno utilizzato forme di produzione e/o invio di domande diverse da quelle indicate all'art. 3;
- e) hanno presentato la domanda oltre il termine prescritto.

Art. 5

(criteri di valutazione)

1. La selezione avverrà sulla base degli indicatori ponderati di cui all'art. 82 del C.C.N.L. comparto Università 2006-2009, come dettagliati dal Regolamento relativo ai criteri di selezione ai fini della progressione economica orizzontale, emanato con D.R. 2489 del 16 novembre 2018.

Art. 6

(formazione certificata e pertinente)

1. La valutazione della formazione certificata e pertinente verrà effettuata dalla Commissione di cui all'art. 12 secondo l'indicatore di cui alla lettera a) dell'art. 82 del C.C.N.L. comparto Università 2006-2009 ed i criteri e le modalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del Regolamento relativo ai criteri di selezione ai fini della progressione economica orizzontale emanato con D.R. 2489 del 16 novembre 2018, sulla base delle attività formative che il candidato ha scelto di sottoporre alla prefata valutazione.

2. Per semplificare la procedura di inserimento, nella relativa sezione della piattaforma informatica è proposto, per ciascun partecipante, un elenco di attività formative concluse nel periodo considerato, che sono state promosse e/o autorizzate dall'Ateneo e per le quali il Dipartimento OGRU abbia provveduto al rilascio o sia in possesso del relativo attestato.

3. Il candidato potrà decidere quali attività formative sottoporre a giudizio della Commissione, avendo comunque la possibilità di inserire in piattaforma ulteriori attività formative rispetto a quelle precaricate, nel rispetto delle previsioni di cui all'indicatore a) del Regolamento, tenendo in considerazione che saranno oggetto di valutazione massimo due attività formative, ciascuna con una durata minima di sei ore.

4. La valutazione della Commissione consiste nella verifica circa la corrispondenza dei dati inseriti in piattaforma con le prescrizioni del Regolamento relativo ai criteri di selezione ai fini della progressione economica orizzontale emanato con D.R. 16 novembre 2018, n. 2489.

Art. 7

(titoli culturali e professionali)

1. La valutazione dei titoli culturali e professionali verrà effettuata dalla Commissione di cui all'art. 12 secondo gli indicatori di cui alla lettera e) dell'art. 82 del C.C.N.L. comparto Università 2006-2009 ed i criteri di cui all'art. 4, comma 1, e) del Regolamento relativo ai criteri di selezione ai fini della progressione economica orizzontale emanato con D.R. 2489 del 16 novembre 2018.

2. Per semplificare la procedura di inserimento, nella relativa sezione della piattaforma informatica è proposto, per ciascun partecipante, un elenco di titoli risultanti nella banca dati dell'Amministrazione.

3. Il candidato potrà decidere quali titoli culturali e professionali sottoporre al giudizio della Commissione, avendo comunque la possibilità di inserire in piattaforma ulteriori titoli rispetto a quelli precaricati, nel rispetto delle previsioni di cui all'indicatore e) del Regolamento.

4. La valutazione della Commissione consiste nella verifica circa la corrispondenza dei dati inseriti in piattaforma con le prescrizioni del Regolamento relativo ai criteri di selezione ai fini della progressione economica orizzontale emanato con D.R. 16 novembre 2018, n. 2489.

Art. 8

(arricchimento professionale derivante dall'esperienza lavorativa)

1. La valutazione dell'arricchimento professionale relativo al biennio di riferimento (1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2017) e derivante dall'esperienza lavorativa di cui al citato art. 82, comma 2, lettera b) del C.C.N.L. comparto Università 2006-2009 è rimessa ai Responsabili di struttura, come individuati all'art. 4 lett. b) sub b1) del Regolamento, ed alla Commissione giudicatrice di cui all'art. 12.

2. La valutazione del Responsabile di struttura verrà effettuata – all'esito della presentazione delle domande – esclusivamente mediante l'accesso alla sezione dedicata della piattaforma informatica, sulla base di

indicatori specifici quali la conoscenza delle procedure relative alle competenze del candidato e la capacità del candidato di organizzare e svolgere professionalmente il proprio lavoro.

3. Il Direttore Generale effettuerà la valutazione dei dipendenti che si trovano a qualsiasi titolo in aspettativa, distacco e/o comando ovvero in una posizione di impiego a queste assimilabile.

4. La valutazione della Commissione giudicatrice riguarderà gli incarichi, assegnati con provvedimento formale del Rettore e del Direttore Generale, relativi allo svolgimento di attività istituzionali dell'Università e al conferimento di funzioni di responsabilità nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ateneo, secondo le indicazioni del Regolamento.

5. La valutazione della Commissione consiste nella verifica circa la corrispondenza dei dati inseriti in piattaforma con le prescrizioni del Regolamento relativo ai criteri di selezione ai fini della progressione economica orizzontale emanato con D.R. 16 novembre 2018, n. 2489.

Art. 9

(qualità delle prestazioni individuali)

1. La valutazione dell'indicatore di cui dell'art. 82 alla lettera c) del C.C.N.L. comparto Università 2006-2009 è determinata dal punteggio relativo alla performance individuale, rilevato dal sistema di misurazione e valutazione in uso all'Ateneo per il biennio di riferimento, come parametrato dall'art. 7 del Regolamento relativo ai criteri di selezione ai fini della progressione economica orizzontale emanato con D.R. 2289 del 16 novembre 2018.

Art. 10

(anzianità di servizio)

1. La valutazione dell'anzianità di servizio verrà effettuata secondo gli indicatori di cui all'art. 82, comma 2, lett. d) del C.C.N.L. comparto Università 2006-2009 tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) del Regolamento relativo ai criteri di selezione ai fini della progressione economica orizzontale emanato con D.R. 2489 del 16 novembre 2018.

2. Sarà oggetto di valutazione l'anzianità di servizio maturata in costanza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato anche a tempo determinato intrattenuto con l'Ateneo e/o con altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, secondo le indicazioni del Regolamento. Ciascun anno di servizio effettivamente prestato sarà valutato fino ad un massimo di 40 anni, fermi restando i limiti fissati dalla richiamata disposizione contrattuale, ed il conteggio sarà effettuato con l'arrotondamento alla seconda cifra decimale.

3. Ciascun candidato visualizzerà nella relativa sezione della piattaforma la propria anzianità di servizio presso l'Università degli Studi di Messina, avendo comunque la possibilità di inserire periodi di servizio effettuati presso altre Pubbliche Amministrazioni.

4. Ogni anno di permanenza nella posizione economica, al netto dei due anni che fungono da requisito per la partecipazione alla procedura selettiva, sarà valorizzato con un punteggio aggiuntivo c.d. "bonus", fino ad un massimo di sei punti e fermo restando il punteggio massimo di anzianità previsto.

Art. 11

(controlli)

1. Potranno essere effettuati controlli, anche a campione, ai sensi degli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, circa la veridicità dei dati inseriti in piattaforma.

Art. 12

(commissione)

1. Dopo la scadenza dei termini previsti per la presentazione delle istanze di partecipazione sarà nominata, con provvedimento del Direttore Generale, la Commissione deputata alla valutazione di cui agli artt. 6, 7 e 8, per la parte di competenza, del bando.

2. La Commissione dovrà effettuare la valutazione esclusivamente mediante le sezioni dedicate della piattaforma informatica, prendendo in esame solo i dati sottoposti dal candidato.

3. La Commissione prima di procedere alla valutazione dovrà definire, con apposito verbale, i relativi criteri di valutazione.

Art. 13

(osservazioni)

1. Il candidato, in data **14 dicembre**, potrà visionare gli esiti della valutazione del Responsabile di cui all'art. 8 accedendo alla piattaforma e formulare, se del caso, entro il **17 dicembre 2018**, eventuali osservazioni attraverso la sezione dedicata della piattaforma informatica al Direttore Generale, come previsto all'art. 7 lett. a) del Regolamento relativo ai criteri di selezione ai fini della progressione economica orizzontale emanato con D.R. 2489 del 16 novembre 2018.

2. Il Direttore Generale, sentiti due rappresentanti designati rispettivamente uno dalla RSU ed uno dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale vigente, dovrà deliberare, in via definitiva, sulle osservazioni entro il **19 dicembre 2018**, attraverso la sezione dedicata della piattaforma informatica.

3. La mancata tempestiva designazione dei rappresentanti sindacali non inficia la valutazione del Direttore Generale.

Art. 14

(graduatorie)

1. Al termine dei lavori la Commissione redigerà le graduatorie di merito compendiando i punteggi attribuiti al medesimo candidato dal Responsabile di struttura ed, eventualmente, dal Direttore Generale, nonché i punteggi relativi alla performance e all'anzianità di servizio, avvalendosi dell'apposita funzionalità della piattaforma.

2. I candidati saranno collocati nelle graduatorie di merito, distinte per area, categoria, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito nella valutazione complessiva.

3. A parità di punteggio, si farà riferimento ai criteri di preferenza fissati dall'art. 6 Regolamento relativo ai criteri di selezione ai fini della progressione economica orizzontale emanato con D.R. 2489 del 16 novembre 2018, secondo l'ordine ivi indicato.

4. Il Decreto del Direttore Generale di approvazione atti sarà pubblicato sul sito internet di Ateneo ed avrà valore di notifica per il singolo candidato.

5. Le graduatorie esauriscono ogni effetto con l'inquadramento dei dipendenti riconosciuti beneficiari nella posizione economica superiore.

Art. 15

(decorrenza)

1. L'attribuzione della posizione economica immediatamente superiore a quella in godimento, avrà decorrenza ai fini economici e giuridici dal 1° gennaio 2018. Limitatamente alle nuove posizioni economiche previste dal CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2016 (B7, C8, D8 e EP8), gli effetti giuridici ed economici della progressione economica orizzontale decorrono dal 1° aprile 2018.

2. Ai sensi dell'art. 79 del vigente C.C.N.L. la comunicazione scritta al dipendente dell'avvenuto inquadramento nella posizione economica superiore sarà data unicamente mediante il cedolino paga.

Art.16

(trattamento dei dati personali)

1. I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno trattati, nel rispetto del vigente quadro normativo di riferimento, per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell'eventuale procedimento di inquadramento nella nuova posizione economica.

Art. 17

(responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Katia Bottari, Unità staff "Segreteria" del Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane, tel. 0906768724, e-mail: kbottari@unime.it.

Art. 18

(comunicazioni e norme di rinvio)

1. Le comunicazioni date tramite la sezione news della piattaforma informatica hanno valore di notifica ai candidati.
2. Aggiornamenti saranno disponibili sul sito istituzionale dell'Ateneo e sul social network twitter: RisorseUmaneUniMe@OgRuUniMe.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando trova applicazione la normativa vigente in materia e, in particolare, il Regolamento relativo ai criteri di selezione ai fini della progressione economica orizzontale, emanato con D.R. 2489 del 16 novembre 2018.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Daniela RUPO

